

INTERVISTA / AUGUSTA IANNINI

«Ancora presto per possibili modifiche»

Augusta Iannini
(Imagoeconomica)

Già certificate
17 linee guida
presentate
dalle associazioni

Augusta Iannini, oggi alla guida del dipartimento Affari di giustizia, ha seguito, dal precedente incarico di capo degli Affari penali, e continua seguire, con l'istituzione di uno specifico gruppo di lavoro, tutta la fase di approvazione delle linee guida e di attuazione dei modelli.

Dottoressa Iannini, qual è l'impegno del ministero in questa fase di applicazione di un principio inedito per l'ordinamento italiano come quello della responsabilità di un ente per gli illeciti dei propri dipendenti?

L'impegno del ministero della Giustizia riguarda in primo luogo la valutazione dei codici di comportamento presentati dalle associazioni di categoria. Il ministero ha esamina-

to sino a oggi 29 codici di comportamento presentati da associazioni e 32 modelli organizzativi spediti da singoli enti: questi ultimi sono stati tutti restituiti al mittente, perché gli enti non sono legittimati a trasmetterli. Dei codici di comportamento, ne sono stati approvati 17, ma nessuno al primo tentativo. Sono ancora pendenti i procedimenti relativi agli altri 12, per i quali il ministero ha formulato osservazioni

o ha chiesto un'integrazione documentale.

Come giudica, anche alla luce dei recenti scandali finanziari, l'efficacia deterrente del Dlgs 231 e della successiva estensione del principio ai reati societari e al market abuse?

L'efficacia deterrente di questo provvedimento appare ancora piuttosto ridotta, in quanto i contenuti del decreto e la sua portata dirompente non sono ancora ben conosciuti dalle società, soprattutto nelle realtà medio-piccole. La progressiva estensione della responsabilità ai reati societari e al market abuse deve essere sicuramente salutata con favore, poiché copre alcune delle aree più scottanti del diritto penale dell'impresa,

ma è probabilmente ancora troppo presto per poterne apprezzare la reale portata.

A quali altri settori potrebbe essere estesa a breve la responsabilità degli enti e con quali problemi?

L'Unione europea e gli altri organismi internazionali stanno continuando a legiferare in questa materia e sono molte le aree non ancora disciplinate dalla legislazione italiana: ambiente, corruzione privata, immigrazione illegale, stupefacenti e, da ultimo, pirateria informatica. Si tratterà dunque di procedere all'adeguamento normativo e, di conseguenza, ad aggiornare i modelli di organizzazione con riferimento ai nuovi reati.

Per quanto riguarda i modelli, quali caratteristiche devono possedere?

Le caratteristiche sono quelle sinteticamente indicate dal legislatore: una descrizione dell'organizzazione prescelta; l'individuazione delle aree di rischio; l'indicazio-

ne, all'interno di queste aree di chi fa che cosa; la proceduralizzazione delle attività, intesa come prescrizione dei comportamenti da seguire da parte dei soggetti che operano nelle aree a rischio; un organismo di vigilanza spendibile

nell'immagine esterna, e dunque indipendente, cui sia riconosciuta autonomia patrimoniale e gestionale e che sia dotato di effettivi poteri di controllo sulle attività a rischio e di "certificazione" del rispetto delle procedure fissate nei modelli.

È auspicabile che i modelli, adottati magari sulla base di linee guida approvate dal ministero, evitino in maniera assoluta contestazioni da parte della pubblica accusa?

È auspicabile, ma non è detto che sia praticabile.

Il sistema sanzionatorio del decreto 231, e, in particolare, la gravità delle misure interdittive, è adeguato o andrebbe rivisto?

Negli strumenti internazionali cui si è ispirata la legislazione, le misure interdittive sono previste come facoltative. Dunque sarebbero state sufficienti anche sanzioni pecuniarie, purché efficaci, proporzionate e dissuasive. Il legislatore ha compiuto una scelta diversa e quindi biso-

gna interrogarsi sull'efficacia di un arsenale sanzionatorio diverso da reato a reato e da soggetto a soggetto. Ad esempio, per i reati societari, non sono previste sanzioni interdittive e il Dlgs 197/04 ha costruito, per le banche, le Sim, le Sgr e le Sicav, un regime speciale di responsabilità, in cui le più gravi misure interdittive non possono essere applicate in via cautelare, è vietato il commissariamento giudiziale e l'esecuzione



Per ora è ridotta
l'efficacia
deterrente
del provvedimento

di alcune misure interdittive è affidato alle autorità di vigilanza sui rispettivi settori, Banca d'Italia e

Consob. Dunque sia pure in un'ottica di sistema, qualche discrasia tra soggetto sottoposto alla 231 e tipo di sanzioni, mi pare stia emergendo.

Si pone un problema di revisione di alcuni aspetti del decreto?

Prima di affrontare eventuali modifiche bisogna

valutare gli effetti dell'applicazione della normativa. I precedenti non sono molti.

È necessario anche considerare con attenzione la scelta delle persone giuridiche di affidarsi a modelli di prevenzione. L'amministrazione raccoglierà i dati necessari, poi sarà il ministro a pronunciarsi.

G.NE.